




- [Home](#)
- [ARTICOLO29](#)
- [Contatti](#)
- [Unione civile](#)
- [Matrimonio](#)
- [Filiazione](#)
- [Intersezioni/PMA e GPA](#)
  - [Bibliografia](#)

## Corte di appello di Napoli: i bambini arcobaleno sono figli di entrambi i genitori sin dalla nascita

5 luglio, 2018 Filled under [genitorialità](#), [italia](#), [NEWS](#), [OPINIONI](#)



di **Marco Gattuso**

### 1. La svolta di Napoli

Se esiste in ogni cambiamento paradigmatico un punto di svolta, nella vicenda della tutela dei cd. *bambini arcobaleno* quel momento è forse giunto con la [sentenza della Corte d'appello di Napoli \(estensore Casaburi\)](#) depositata ieri, con cui la Corte ha ribaltato la decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli di rigetto dell'adozione in casi particolari.

Appena quattro giorni fa avevamo commentato [due decreti del tribunale di Torino](#) che già avallavano, incidentalmente, la tesi interpretativa per cui *deve applicarsi anche ai bambini nati da coppie dello stesso sesso la tutela giuridica assicurata dalla legge 40/2004 a tutti i bambini nati con PMA*. Avevamo scritto di un primo avallo alla scelta compiuta dai sindaci di tutte le maggiori città italiane (Roma esclusa) di iscrivere i due genitori dello stesso sesso negli atti di nascita.

La Corte partenopea oggi non solo conferma quella linea, ma ne opera una compiuta ed assai dettagliata ricostruzione sistematica, ponendola al centro della propria decisione e traendone una conseguenza ineccepibile: se i *bambini arcobaleno* sono per la legge figli di entrambi i genitori fin dalla nascita, allora è evidente che deve accogliersi la richiesta della madre non biologica di adottare il figlio (con adozione in casi particolari, cd. *stepchild adoption*), poiché si tratta pur sempre di una tutela minimale che l'ordinamento non può negare ad una relazione che sarebbe comunque degna di più ampia tutela.

I giudici d'appello sembrano dirci: se avessimo avuto più spazio per la nostra decisione, se non fossimo limitati cioè dal principio della domanda e dai particolari limiti imposti dal gravame («nella specie, infatti, opera il principio della domanda, e d'altronde il presente giudizio è di appello»), avremmo potuto e dovuto riconoscere che l'istante non *diventerà madre* del bambino col provvedimento di adozione ex art. 44, ma che *è già madre sin dalla sua nascita*, avendo espresso, sia pure all'estero, il consenso di cui all'art. 6 della legge 40/2004, sicché in forza dell'art. 8 della stessa legge il bambino è già figlio di entrambi i membri della coppia.

La Corte precisa che non si tratta di un *obiter dictum*, ma propriamente del cuore della decisione («la Corte reputa che il gravame vada accolto – conformemente agli ulteriori motivi di appello – anche in una diversa e più ampia prospettiva, tanto non a mo' di *obiter*, ma al fine di assicurare una decisione, in diritto, più rigorosa e sistematica»).

Non sfuggirà che tale decisione segna quindi non soltanto un passaggio importante nel dibattito sull'ammissibilità della cd. *stepchild adoption*, ma sostanza, appunto, una autorevole e assai approfondita rilettura di tutta la questione della cd. omoparentalità.


[\(more...\)](#)

[Condividi](#)

## Coppie di donne e p.m.a.: la legge n. 40/2004 torna alla

# Consulta

4 luglio, 2018 Filled under [OPINIONI](#)



di **Angelo Schillaci**

Pubblichiamo l'[ordinanza](#) con la quale il Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 della legge n. 40/2004, nella parte in cui limitano l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle sole coppie formate da persone di sesso diverso, escludendone così le coppie di donne.

Il giudice era stato adito con procedimento cautelare d'urgenza da una coppia di donne che si era vista rifiutare dalla locale Azienda Sanitaria la richiesta di accedere alla procreazione medicalmente assistita mediante fecondazione eterologa con donazione di seme. La coppia – assistita dall'Avvocata Maria Antonia Pili (alla cui cortesia dobbiamo la pubblicazione dell'ordinanza) – si era dunque rivolta al Tribunale di Pordenone per ottenere, in via d'urgenza, l'accesso al trattamento, contestualmente richiedendo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, cui il Tribunale ha infine aderito.


La legge n. 40/2004 tornerà dunque all'esame della Corte costituzionale, che sarà nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una delle (numerose) previsioni restrittive che costellano la legge e che, nel corso degli anni, sono state oggetto di severe censure: si ricordino, a titolo di esempio – le ben note sentenze n. 162/14 e 96/2015 con le quali la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità – rispettivamente – del divieto di fecondazione eterologa e del divieto di accesso alla p.m.a. con diagnosi preimpianto per le coppie fertili, ma portatrici di malattie geneticamente trasmissibili.

Le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale – l'art. 5 e l'art. 12 – riservano, come noto, l'accesso alla p.m.a. alle sole coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, di sesso diverso (così l'art. 5), sanzionando per l'effetto – all'art. 12, commi 2, 9 e 10 – la condotta di coloro che applichino tecniche di p.m.a. in coppie composte da persone dello stesso sesso. Su tale previsione discriminatoria si appuntano le censure del giudice rimettente, che lamenta la violazione di una serie di parametri, ([more...](#))

[Condividi](#)

## Figli alla nascita: dal tribunale di Torino una prima conferma per la “primavera dei comuni”

1 luglio, 2018 Filled under [discriminazione](#), [genitorialità](#), [italia](#), [NEWS](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#)



di **Marco Gattuso**


**1.** Con due decreti depositati in data [21 maggio](#) e [11 giugno 2018](#) il Tribunale di Torino ha disposto che due bambini, che il sindaco Chiara Appendino ha riconosciuto nelle scorse settimane come figli di due mamme (annotando entrambe le donne nel loro atto di nascita), prendano il doppio cognome.

Non si tratta, per esplicita segnalazione del tribunale, di decisioni che si occupano in via diretta della questione della bigenitorialità per i cd. *bambini arcobaleno*, e tuttavia le due decisioni gemelle presentano aspetti assai interessanti che vanno evidenziati e segnano, per quanto si dirà, il primo implicito avallo giudiziario della tesi sostenuta dagli ormai numerosissimi sindaci, di diverse coloriture politiche, che hanno contribuito in questi mesi al fenomeno della cd “primavera dei comuni” con l'iscrizione dei nominativi delle due mamme o due papà nel certificato di nascita di questi bambini (l'elenco é in continuo aggiornamento: Torino, Milano, Catania, Bologna, Firenze, Palermo, Napoli, Empoli, Gabicce, Grosseto, Serradifalco, Casalecchio di Reno...).

[\(more...\)](#)

[Condividi](#)


---



## Il punto di vista degli ufficiali di stato civile sulle iscrizioni e trascrizioni

25 giugno, 2018 [genitorialità](#), [italia](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#)


di Luca Tavani\* Pubblichiamo la relazione tenuta da Luca Tavani, ufficiale di stato civile, al recentissimo convegno "Due genitori same sex dalla nascita. I sindaci in soccorso del diritto dei bambini [...]"



## Libertà religiosa e divieto di discriminazione: la Corte Suprema decide a favore del pasticciere "obiettore"

7 giugno, 2018 [discriminazione](#), [internazionale](#), [matrimonio](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#)


di Angioletta Sperti\* Chiunque abbia letto l'opinion of the Court del giudice Kennedy nella sentenza Obergefell v. Hodges del 2015, sul riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie same-sex e [...]"



## L'omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima lettura dell'ordinanza del Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018

28 maggio, 2018 [discriminazione](#), [genitorialità](#), [italia](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#)


di Angelo Schillaci 1. È stata pubblicata sulla G.U. n. 19 del 9 maggio 2018 l'ordinanza con la quale il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale della [...]"



## Riproduzione e relazioni: la surrogazione di maternità al centro della questione di genere

17 maggio, 2018 [OPINIONI](#)


Si svolgerà a Torino, il prossimo 25 maggio, il Convegno annuale della Rivista GenIUS. Ospitato dal CIRSDe, il Convegno intende affrontare, dal punto di vista giuridico, la gestazione per altri, focalizzando [...]



## Atto di nascita formato all'estero e bigenitorialità omosessuale: da Perugia un passo avanti verso il riconoscimento della filiazione intenzionale

14 maggio, 2018 [genitorialità](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#)


di Stefania Stefanelli\* La decisione del Tribunale di Perugia si inserisce nel considerevole novero di quelle, di legittimità e di merito, che hanno disposto la trascrizione degli atti di nascita [...]



## Comune di Torino sulla iscrizione di due mamme o papà negli atti di nascita: non è una forzatura giuridica

21 aprile, 2018 [discriminazione](#), [genitorialità](#), [italia](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#)


di Marco Gattuso La sindaca di Torino ha annunciato ieri la volontà di iscrivere all'anagrafe i figli nati da coppie di due mamme o due papà. La decisione è scaturita dal [...]



## È on line il numero 2018/01 di GenIUS, semestrale di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. In questo numero: intersessualità, filiazione, unione civile

4 aprile, 2018 [OPINIONI](#)


È on line il nuovo numero di GenIUS, Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Giunta al suo nono numero e al suo quarto anno di vita, il [...]



## Associazioni, democrazia e il principio “una testa un voto”

17 dicembre, 2017 [italia](#), [OPINIONI](#)

di Marco Gattuso 1. Ha fatto molto discutere l'esito del recente congresso di una associazione lgbt italiana, per cui sono stati sostanzialmente riconfermati i vertici e la linea politica. Pur non [...]



## La riserva indiana dell'Unione Civile e l'Austria: privilegia ne irroganto

11 dicembre, 2017 [discriminazione](#), [internazionale](#), [matrimonio](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#), [Unioni civili](#)


di Roberto de Felice\*[1] “Preservare l'Istituto tradizionale del matrimonio è solo un modo gentile di descrivere la disapprovazione morale dello Stato verso le coppie del medesimo sesso” Antonin Scalia, AJ Dissenting Opinion [...]



## Corte d'appello di Genova: riconoscimento automatico di adozione omogenitoriale nazionale straniera

4 dicembre, 2017 [genitorialità](#), [italia](#), [NEWS](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#), [trascrizione](#)


di Guido Noto La Diega\* Con ordinanza n. 1319 del 1 Settembre 2017, la Corte d'Appello di Genova si è pronunciata in tema di trascrizione della sentenza straniera concedente l'adozione a [...]



## Intersessualismo e “terzo sesso”: la rivoluzione copernicana della Corte costituzionale tedesca

27 novembre, 2017 [discriminazione](#), [identità di genere](#), [internazionale](#), [intersessualismo](#), [NEWS](#), [OPINIONI](#)

Con una sentenza, a dir poco rivoluzionaria nel pensiero giuridico occidentale, il Bundesverfassungsgericht, una delle corti costituzionali più autorevoli e influenti al mondo, decreta l'illegittimità della legge anagrafica tedesca nella parte [...]



## Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption

11 settembre, 2017 [genitorialità](#), [italia](#), [OPINIONI](#)

di Marco Gattuso\* e Angelo Schillaci\*\* 1. Palermo, Bologna, Venezia: tre punti di vista sulla stepchild adoption Nelle ultime settimane sono state depositate tre sentenze in materia di adozione coparentale [...]

## Le famiglie arcobaleno...esistono, anche per il Tribunale di Roma!

4 giugno, 2018 Filled under [genitorialità](#), [internazionale](#), [italia](#), [NEWS](#)



Pubbllichiamo il [decreto](#) con il quale il Tribunale di Roma ha ordinato all'ufficiale di stato civile di rettificare l'atto di nascita di due gemelli, nati in California grazie alla gestazione per altri ed inizialmente registrati – a seguito di trascrizione dell'atto di nascita – con l'indicazione di uno solo dei due padri.

Il caso, seguito dall'avvocata Maria Antonia Pili, trae origine dalla richiesta dei due padri che – una volta prodotto il certificato di nascita recante l'indicazione di entrambi quali genitori – chiedevano la conseguente rettifica dell'atto di nascita già formato, con l'indicazione del secondo padre.

Il giudice romano, seguendo un percorso già inaugurato da altre Corti di merito (ricordiamo in particolare, tra le altre, analoghe pronunce del [Tribunale di Livorno](#)) e seguito da alcune amministrazioni comunali, ha correttamente ritenuto che la rettificazione fosse dovuta in forza dell'applicazione della legge nazionale dei minori, cittadini statunitensi iure soli (e italiani iure sanguinis), che ne determina lo status filiationis ai sensi dell'art. 33 della legge n. 218/1995.


Allo stesso tempo, altrettanto correttamente ritiene il Tribunale che l'applicazione della legge dello stato di nascita non sia contraria all'ordine pubblico internazionale: come chiarito dalla Corte di cassazione nelle note sentenze n. [19599/16](#) e [14878/17](#), infatti, per un verso l'ordine pubblico internazionale è da intendersi quale il complesso dei valori essenziali dell'ordinamento (di rango costituzionale) da interpretarsi in armonia con quelli della comunità internazionale, ivi compresa l'istanza di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo e la salvaguardia dell'interesse del minore. D'altro canto, e conseguentemente, il controllo di non contrarietà all'ordine pubblico internazionale non può tradursi in un controllo di conformità della disciplina straniera applicabile all'ordinamento interno, bensì appunto in un mero controllo di non contrarietà a tale complesso di principi e valori.

Degno di nota, inoltre, che il Tribunale ribadisca l'indifferenza della tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso all'estero – e della sua conformità o meno al diritto italiano – rispetto alla valutazione della non contrarietà all'ordine pubblico e, soprattutto, rispetto alla salvaguardia dell'interesse del minore alla conservazione dello *status filiationis* legittimamente acquisito all'estero, al riconoscimento giuridico del rapporto con entrambi i padri e, infine, alla protezione della propria identità personale.

[Condividi](#)

## Il Tribunale Costituzionale portoghese si pronuncia sulla gestazione per altri

25 aprile, 2018 Filled under [genitorialità](#), [gravidanza per altri](#), [NEWS](#)



Il 24 aprile 2018, il Tribunale costituzionale del Portogallo ha depositato [l'attesa decisione](#) sulla recente legge di riforma della disciplina della procreazione medicalmente assistita che ha introdotto, tra l'altro, la gestazione per altri nell'ordinamento portoghese. La decisione, peraltro, si occupa anche di altri aspetti importanti, su tutti l'anonimato dei donatori, nella loro relazione con il diritto del nato all'identità personale e alla conoscenza delle proprie origini. Si tratta della prima decisione di una Corte costituzionale europea che affronta direttamente la legittimità costituzionale della gestazione per altri, che viene inquadrata – assai significativamente – nella cornice del principio del rispetto della dignità umana, declinata nella sua dimensione di libertà di autodeterminarsi.

Una vera e propria sentenza-trattato (corredata da numerose opinioni concorrenti e dissenzienti, che arricchiscono ulteriormente la decisione), che fa ampio ricorso all'argomento comparativo (confrontandosi con le esperienze di altri ordinamenti) e a contenuti normativi di fonte internazionale e sopranazionale, mantenendo tuttavia la Costituzione portoghese – e la centralità del principio dignità da essa riconosciuto in più luoghi (ed anche come limite interno della disciplina della p.m.a., all'art. 67, comma 2) – come centro pulsante di un parametro di giudizio pure assai aperto agli apporti "esterni".

Proprio l'autodeterminazione della donna – nel suo legame irrinunciabile con la dignità – è il perno attorno a cui ruota tutta la decisione. In particolare, è proprio grazie al nesso dignità-autodeterminazione che la GPA – in sé considerata – è ritenuta non contrastante con la Costituzione portoghese: la scelta di portare a termine una gravidanza per altri – segno di solidarietà attiva nell'altrui progetto procreativo, come sottolinea il Tribunale – rientra infatti nella capacità della donna di autodeterminarsi, dando libero svolgimento alla propria personalità. Affinché tale autodeterminazione sia effettiva è tuttavia necessario, ritiene il Tribunale, che il diritto intervenga a disciplinare con attenzione le relazioni implicate dal fenomeno.

Per questo, dalla concezione esigente dell'autodeterminazione della donna (e delle altre parti coinvolte) discendono alcune importanti dichiarazioni di incostituzionalità, relative in particolare:

- all'assenza del diritto al ripensamento, nel suo intreccio anche con il diritto ad interrompere la gravidanza;
  - conseguentemente, all'automatica previsione dell'attribuzione al nato dello status di figlio dei genitori intenzionali (è censurato l'automatismo, proprio perché non contempla l'eventualità del ripensamento della donna);
  - sempre conseguentemente, di una serie di previsioni che – a detta della Corte – non disciplinano con sufficiente dettaglio (e soprattutto, rinviando alla fonte regolamentare e non a quella legislativa) i contenuti dell'accordo tra la gestante e i genitori intenzionali.
- (Angelo Schillaci)

[Condividi](#)

# Joan ha due mamme: il Tribunale di Perugia ordina la trascrizione integrale dell'atto di nascita

29 marzo, 2018 Filled under [discriminazione](#), [genitorialità](#), [orientamento sessuale](#), [trascrizione](#)



Pubblichiamo il [decreto](#) con il quale il Tribunale di Perugia ha ordinato la trascrizione integrale dell'atto di nascita, formato in Spagna, recante l'indicazione di due madri, genetica e di parto. La vicenda – seguita dagli Avv. Vincenzo Miri e Martina Colomasi di Avvocatura per i diritti LGBT-Rete Lenford – trae origine dal diniego di trascrizione opposto dal [Comune di Perugia](#), e successivamente impugnato ex art. 95 del D.P.R. n. 396/2000; diniego in conseguenza del quale, peraltro, il minore (residente in Spagna con le due mamme, entrambe cittadine italiane, ed ivi regolarmente coniugate) si era visto precluso il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, con conseguenze assai significative sul piano della libertà di circolazione. A seguito dell'azione, il Comune aveva provveduto alla trascrizione parziale dell'atto di nascita – con riferimento, cioè, alla sola madre partoriente: detta trascrizione è peraltro ritenuta non soddisfacente dal Tribunale di Perugia che, ritenendo tuttora sussistente l'interesse a ricorrere, si è pronunciato nel merito.

La decisione si pone in linea con la giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di cassazione che – con le decisioni n. [19599/16](#) e [14878/17](#) – già ha affermato la trascrivibilità di atti di nascita stranieri legittimamente formati all'estero e recanti l'indicazione di due genitori del medesimo sesso, ritenendo tali atti non contrari all'ordine pubblico cd. internazionale. Coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Perugia conferma dunque la non contrarietà all'ordine pubblico internazionale tanto dell'indicazione di due genitori del medesimo sesso, quanto della circostanza che il minore sia venuto al mondo tramite ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento: in sede di giudizio di non contrarietà all'ordine pubblico internazionale, infatti, il giudice non è tenuto a verificare che l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme a quella prevista dall'ordinamento italiano, bensì unicamente che esso non contrasti con i principi fondamentali della Costituzione e, soprattutto, con l'interesse del minore.

Nelle pieghe della decisione, si scorgono peraltro alcuni riferimenti ulteriori, che paiono suscettibili di approfondire l'inquadramento giuridico dell'omogenitorialità – ma anche, più in generale, di tutte le forme di genitorialità non biologica – nel nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale di Perugia chiarisce che – alla luce della Costituzione e della legislazione in materia – non è desumibile un legame biunivoco fra attribuzione dello *status* di figlio e sussistenza di un legame biologico o genetico con il genitore: come si legge nella decisione, infatti, nel nostro ordinamento la genitorialità può fondarsi tanto su tale legame quanto su criteri ulteriori quali "l'affettività, se e quando corrisponde all'interesse superiore del figlio [...] il consenso, nei casi previsti dalla legge n. 40/2004 [e] il *favor stabilitatis*" che deriva, in particolare, dal regime decadenziale previsto per le azioni di accertamento e contestazione dello *status*. Con riferimento specifico all'elemento del consenso, è importante sottolineare l'accento – contenuto nella decisione – all'art. 8 della legge n. 40/2004, che riconnette l'attribuzione dello *status* di figlio, nei casi di p.m.a. cd. eterologa, al consenso prestato alla tecnica di p.m.a., indicato quale segnale importante della possibile scissione – nella costituzione dello *status* – tra genetica e intenzione.


In tale prospettiva sembra delinearsi, infine, una declinazione ampia dei concetti di interesse del minore e, soprattutto, di identità personale, i percorsi di determinazione della quale prescindono da una rilevanza assoluta del tradizionale *favor veritatis*, ricomprendendo piuttosto la considerazione di fattori ulteriori, quali lo specifico progetto procreativo che ha determinato la nascita ("essere stato desiderato, e poi generato, da quel genitore e/o da quella coppia di genitori, è parte irriducibile dell'identità personale di ogni essere umano", si legge in altro luogo della decisione) ma anche, e soprattutto, il concreto atteggiarsi delle relazioni affettive tra il minore e i genitori: un percorso già delineato dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. [272/17](#) e che, a ben vedere, il Tribunale di Perugia non solo segue, ma arricchisce di sfumature ulteriori.

(A.S.)

[Condividi](#)

# Il caso Trento va alle sezioni unite

23 febbraio, 2018 Filled under [NEWS](#)



Con [ordinanza n. 4382/2018](#), depositata il 22 febbraio 2018, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo presidente la controversia relativa alla trascrizione di un certificato di nascita canadese recante l'indicazione di due padri, perché la assegni alle Sezioni unite.

La prima sezione individua diverse questioni ritenute "di massima importanza" ex art. 374, secondo comma c.p.c., fra cui, innanzitutto, quelle relative alla legittimazione del Sindaco e del Ministro dell'Interno, sollevata d'ufficio, ad essere parte nella procedura *de qua*, esclusa dalla Corte d'appello di Trento e per cui la prima sezione ravvisa invece un interesse alla uniforme tenuta dei registri dello Stato civile, e la legittimazione dello stesso Procuratore generale presso la Corte d'appello a ricorrere in cassazione.


La prima sezione rileva inoltre come la Corte d'appello abbia richiamato una nozione ristretta di "ordine pubblico" (limitata ai soli principi derivanti dalla Costituzione), fatta propria dalla stessa prima sezione della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19599 del 2016 e su cui "*sembrano avere in parte dissentito*" le Sezioni unite civili nella nota sentenza sui cd. "danni punitivi" (n. 16601 del 2017) che non corrispondono alla nostra tradizione giuridica, sicché appare utile che sulla nozione di ordine pubblico internazionale si esprimano le Sezioni unite (ammesso che, aggiungiamo, sia oggi desumibile nell'ordinamento giuridico vigente, integrato anche da fonti sovranazionali, come la Cedu, una effettiva contrarietà all'omogenitorialità e che possa affermarsi alla luce del diritto vigente che la violazione di divieti stabiliti nella legge 40 del 2004 possa ricadere sullo *status* dei figli nati con tali tecniche in paesi in cui le stesse sono legittime).

A tale problema, secondo la prima sezione, si collegherebbe anche la domanda posta da alcune parti (Sindaco di Trento e Ministero dell'Interno) sulla sussistenza di giurisdizione in capo alla Autorità giudiziaria ordinaria, il che giustificerebbe comunque la cognizione delle Sezioni unite.

[Condividi](#)

## La Corte di Vienna boccia definitivamente le unioni civili: sì al diritto al matrimonio per tutte e tutti

5 dicembre, 2017 Filled under [discriminazione](#), [internazionale](#), [matrimonio](#), [NEWS](#), [orientamento sessuale](#)



Con [sentenza emessa ieri, 4 dicembre 2017](#) e resa nota oggi, la Corte costituzionale austriaca ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della scelta del legislatore austriaco di prevedere l'istituto della Unione civile fra persone dello stesso sesso, in quanto prevedere un istituto distinto dal matrimonio viola il principio di uguaglianza ([per il comunicato stampa della corte vedi qui](#)).

Secondo la Corte di Vienna la distinzione fra matrimonio (riservato a coppie di sesso diverso) e unione civile (riservato a coppie dello stesso sesso) è dunque discriminatoria e contraria al principio di uguaglianza.

La distinzione basata sull'orientamento sessuale assume peraltro rilievo anche in circostanze in cui l'orientamento sessuale non ha alcuna rilevanza e può esporre la coppia al pericolo, storicamente fondato, di subire discriminazioni.

Il trattamento delle relazioni fra persone di sesso diverso e delle relazioni fra persone dello stesso sesso con la previsione di due istituti distinti per condizioni sostanzialmente equivalenti, anche sotto il profilo della filiazione e dell'adozione, è in contrasto con il principio fondamentale di uguaglianza e con il divieto di discriminare la persona in ragione di condizioni personali quali l'orientamento sessuale.

Quando la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 2015, dichiarò illegittimo il divieto di sposarsi, la definimmo in questo sito "la decisione più importante". Anche la sentenza dei giudici viennesi rappresenta oggi un passaggio di grande rilevanza, perché per la prima volta l'illegittimità costituzionale del divieto di matrimonio viene sancito da una Corte costituzionale in un ordinamento di *civil law*, con la specifica indicazione di un diritto fondamentale al matrimonio per tutti e tutte.

Sinora tale tipo di decisioni era stata adottata soltanto da corti supreme in paesi di *common law* (Stati Uniti, Sud Africa ecc.), mentre le corti costituzionali continentali (Portogallo, Francia, Spagna..) avevano sempre rigettato le eccezioni di incostituzionalità, limitandosi quindi ad affermare successivamente la legittimità della scelta del legislatore di aprire il matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso. Da qui la dottrina aveva tratto la conclusione che l'indirizzo delle pur autorevoli corti supreme di *common law* non fosse esportabile nel Continente.

Da Vienna giunge oggi la smentita, a conferma forse che non avevamo avuto torto a rilevare, lo scorso luglio 2017, che la svolta legislativa tedesca che ha aperto il matrimonio, grazie alla grande influenza della dottrina giuridica tedesca, avrebbe impresso un'ulteriore accelerazione nel percorso e nei tempi verso il matrimonio egualitario in tutti i paesi che condividono pari attenzione ai diritti fondamentali (<http://www.articolo29.it/2017/la-svolta-tedesca-imprime-unaccelerazione-anche-in-italia-alcune-ipotesi-sul-percorso-e-i-tempi-verso-il-matrimonio-egualitario/>).

È inoltre quanto mai significativo che la legge italiana, che seguiva il cd. "*modello tedesco*" della Unione Civile, seguito nel 2016, quando fu approvata la Legge Cirinnà, dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera, sia oggi, dopo la legge tedesca di luglio e la sentenza della Corte costituzionale austriaca di ieri, esempio del tutto isolato, condiviso soltanto con la Svizzera e pochi altri paesi (peraltro non tutti inquadrabili nella nozione di paesi a civiltà giuridica affine alla nostra).

D'altra parte, la decisione austriaca, come quella tedesca, dimostra ancora una volta che l'introduzione nell'ordinamento di un istituto quale l'Unione civile, per quanto obiettivamente discriminatorio, non chiude affatto il discorso dell'uguaglianza, ma accelera anzi il cammino verso il suo pieno

riconoscimento. Dunque errava chi (da destra e da sinistra) sperava o temeva che con la legge Cirrinà il discorso sull'uguaglianza e la cessazione delle discriminazione matrimoniale fosse chiuso: non è stato mai così aperto.

Il Bundesverfassungsgericht, sollecitato dal ricorso dell'avv. Helmut Gaupner (già difensore nel caso *Maruko* avanti alla Corte di giustizia e che ringraziamo anche per le informazioni che ci ha voluto fornire nelle scorse settimane), ha quindi stabilito che la sentenza avrà piena efficacia il 31 dicembre 2018, data alla quale la legge sull'unione civile (approvata nel 2009 e entrata in vigore nel 2010) e il matrimonio dovranno essere aperti tanto alle coppie di diverso che dello stesso sesso. Dunque, tutte le coppie avranno il diritto di scegliere se sposarsi o unirsi civilmente.

Per la ricostruzione in fatto della vicenda austriaca e per una prima valutazione delle motivazioni (in attesa di ulteriori approfondimenti) si rimanda alla nota e alla traduzione dell'ordinanza a cura di Roberto de Felice già pubblicata in questo sito in data 21 novembre 2017 (<http://www.articolo29.it/2017/i-dubbi-della-corte-costituzionale-austriaca-sulla-legittimita-giuridico-diverso-dal-matrimonio-riservato-alle-coppie-dello-stesso-sesso/>).

[Condividi](#)

## I dubbi della Corte costituzionale austriaca sulla legittimità di un istituto giuridico diverso dal matrimonio riservato alle coppie dello stesso sesso

21 novembre, 2017 Filled under [discriminazione](#), [internazionale](#), [matrimonio](#), [NEWS](#), [orientamento sessuale](#), [Unioni civili](#)



*La Corte costituzionale austriaca solleva il dubbio che sia illegittimo concedere alle coppie gay e lesbiche un istituto giuridico diverso dal matrimonio, seppure equivalente sotto il profilo degli effetti. La decisione definitiva, attesa verosimilmente all'inizio del 2018, potrebbe avere effetti dirimpenti. Quando l'Italia approvò nel 2016 l'introduzione dell'unione civile, seguendo il cd. "modello tedesco", solo Germania, Austria e Svizzera seguivano in occidente tale impostazione. Dopo la svolta legislativa tedesca, che ha aperto il matrimonio, una decisione favorevole in Austria della stessa Corte costituzionale renderebbe palese l'isolamento dell'Italia nella scelta di continuare la discriminazione matrimoniale delle persone omosessuali. Pubblichiamo un primo commento di Roberto De Felice con la traduzione della parte motiva dell'ordinanza.*

di **Roberto de Felice\***

*The dissimilitude between the terms "civil marriage" and "civil union" is not innocuous; it is a considered choice of language that reflects a demonstrable assigning of same-sex, largely homosexual, couples to second-class status.*

Opinion of the Justices to the Senate 440 Mass.1201 (2004), Supreme Court of Massachusetts, CJ Margaret Marshall

1.

Con ordinanza 230[1] del 12 ottobre del 2017 la Corte costituzionale austriaca ha sollevato d'ufficio[2] la questione di costituzionalità dell'articolo 44 del codice civile e della stessa legge sulle unioni civili n. 135/2009, così come modificata nel 2015 (*Eingetragene Partnerschaft-Gesetz*, acronimo EPG)[3].

La vicenda processuale parte dalla richiesta di una coppia di donne, cittadine austriache, civilmente unite dall'8 ottobre 2012, genitrici di un minore, che nella sintetica espressione della corte costituzionale "*cresce in questo rapporto*", che si erano rivolte il 9 maggio 2015 al segretario comunale di Vienna[4], chiedendo, vanamente, l'avvio del procedimento- previsto per i coniugi dalla *Ehegesetz*- volto al riconoscimento della loro capacità matrimoniale, il rilascio del permesso di costituire un matrimonio, la costituzione e registrazione del medesimo e il rilascio di un certificato di matrimonio, con richieste respinte con decreto del 25 agosto del 2015. Le parti si erano rivolte quindi al Tribunale Amministrativo, competente a prescindere dalla situazione giuridica[5] per l'impugnazione di tutti gli atti provenienti da una pubblica amministrazione. Il Tribunale rigettava i loro ricorsi, nel corso dei quali il terzo ricorrente e loro figlio rinunciava agli atti del giudizio. Motivava che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato austriaci e della Corte europea dei diritti dell'uomo apparteneva al margine di apprezzamento del legislatore austriaco la facoltà di provvedere al riconoscimento giuridico per le unioni di *partner* del medesimo sesso mediante il matrimonio o mediante un'unione civile. Lo Stato era sì costituzionalmente obbligato al riconoscimento giuridico e alla equiparazione nei tratti essenziali delle coppie omosessuali ed eterosessuali[6] ma poteva scegliere, senza che ciò nuocesse all'interesse superiore del minore, tra l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali e l'istituzione di uno specifico istituto giuridico come quello delle unioni civili.

2.

Ai sensi dell'articolo 144 della Costituzione austriaca (BVGf) le parti, avendo esaurito il primo grado di giudizio, ritenendo che la giurisdizione adita avesse leso dei diritti fondamentali costituzionalmente protetti, come quelli sanciti dagli articoli 8, 12 e 14 della CEDU in merito ([more...](#))

[Condividi](#)

# Primo caso di GPA in Portogallo dopo l'approvazione della legge

3 ottobre, 2017 Filled under [genitorialità](#), [gravidanza per altri](#), [internazionale](#)



di **Giovanni Damele\***

Dopo l'approvazione, il 31 luglio, del [Decreto Regulamentar n.º 6/2017](#) che dà applicazione alla [legge 25/2016 del 2016 sulla surrogazione di maternità](#), in Portogallo si registra il primo caso di autorizzazione, da parte del Consiglio per la Procreazione Medicalmente Assistita (CPMA) di una gestazione per altri. Si tratta di una donna che "sostituirà" la figlia alla quale era stato asportato l'utero a causa di un'endometriosi.

Il processo legislativo che, su iniziativa del *Bloco de Esquerda* (uno dei partiti della sinistra lusitana che appoggiano l'attuale monocolore socialista), aveva portato nell'agosto del 2016 alla promulgazione della legge sulla "gestazione per sostituzione" è così giunto, dopo l'approvazione del decreto attuativo, a definitivo compimento. Il dibattito parlamentare, già nel corso del 2016, si era concentrato su alcuni aspetti chiave del decreto: il carattere di eccezionalità del ricorso alla gestazione per altri, il titolo gratuito, la salvaguardia del legame "privilegiato" tra la madre genetica e il bambino. Queste preoccupazioni, in particolare, avevano spinto il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa a rinviare, in un primo tempo, la legge all'*Assembleia da República* per chiarire alcuni punti che, secondo il parere del Consiglio Nazionale portoghese di Bioetica (CNEV), avrebbero potuto incidere sulla protezione dei diritti della gestante e del bambino.

La redazione finale è stata approvata con voto definitivo grazie ai voti delle sinistre (escluso il Partito Comunista Portoghese) e di 24 deputati del principale partito di centro-destra, il PSD, tra cui l'ex primo ministro Pedro Passos Coelho. La nuova legge si è così inserita nella più ampia revisione della legislazione sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), posta in atto dal parlamento lusitano nel corso degli ultimi due anni. Grazie a tale riforma, tra l'altro, la possibilità di accesso alla PMA è stata consentita a tutte le donne, eliminando ogni requisito legato allo stato civile o all'orientamento sessuale.

Il decreto attuativo apre quindi la possibilità di iniziare l'iter di autorizzazione che conduce alla richiesta di maternità surrogata. Sulla base della legge 25/2016, possono avere accesso alla "gravidanza di sostituzione" le donne che si trovino ad avere una situazione clinica – debitamente comprovata – che impedisca la gravidanza (la legge fa esplicito riferimento a situazioni assolutamente eccezionali e a rigidi requisiti di ammissibilità). Il decreto è giunto ora a definire l'iter di autorizzazione. Il ricorso alla maternità surrogata sarà possibile soltanto in situazioni eccezionali e a titolo gratuito, in casi quali l'avvenuta asportazione dell'utero o la presenza di lesioni o patologie dell'utero o di altre situazioni cliniche che impediscano "in maniera assoluta e definitiva" la gravidanza. A fronte di una comprovata situazione di questo genere, il ricorso alla maternità surrogata deve essere soggetto alla celebrazione di un apposito "contratto di maternità surrogata", la quale a sua volta dipende da una preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per la Procreazione Medicalmente Assistita (CNPMA) e da un parere dell'Ordine dei Medici.

Quest'ultimo, non vincolante, dovrà essere sottoposto ([more...](#))

[Condividi](#)

# La rettificazione anagrafica del sesso e l'intervento medico-chirurgico tra istanza personale e certezza sociale

21 agosto, 2017 Filled under [identità di genere](#), [italia](#), [OPINIONI](#)



di **Ilaria Rivera\***

## 1. La sentenza n. 2176 del 2017 del Tribunale di Bologna e la *facoltà* di ricorrere all'intervento medico-chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica del sesso

Con la [sentenza n. 2176/2017 del 7 giugno 2017](#) il Tribunale di Bologna, sezione I civile, autorizza congiuntamente la rettificazione anagrafica del sesso richiesta dalla parte attrice e la sottoposizione ad intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari.

La pronuncia ricostruisce previamente il quadro normativo nazionale entro cui si inserisce la vicenda in esame, che trova la principale fonte di sviluppo nella legge n. 164 del 1982<sup>[1]</sup>, che, ai sensi dell'art. 1, stabilisce che la rettificazione anagrafica del sesso debba aversi sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca alla persona interessata un sesso diverso da quello attribuitogli all'atto di nascita a seguito delle intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

Tale norma, ad ogni modo, va letta in combinato disposto con il successivo art. 3, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, a mente del quale il tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali".


Ad un'analisi sommaria delle disposizioni sopra richiamate, sembrerebbe emergere che la regola riposa nella necessità di sottoporsi, al fine dell'ottenimento della rettificazione anagrafica del sesso, all'intervento medico-chirurgico modificativo o demolitorio dei caratteri sessuali primari, che potrebbe escludersi solamente nell'ipotesi in cui risultasse sufficiente il trattamento medico ormonale.

Con un'operazione ermeneutica originale e – in buona misura – ragionevole, il giudice bolognese riconosce la *facoltà* e non già la *necessità* del trattamento chirurgico come precondizione della rettificazione anagrafica del sesso, innanzitutto sulla base del dettato letterale della legge, il cui art. 1 non specifica in alcun modo se il riferimento sia ai caratteri sessuali primari e sessuali ma soprattutto non implica lo stretto richiamo ai soli caratteri sessuali primari, perché anche i caratteri secondari potrebbero essere suscettibili di interventi modificativi, anche incisivi. In secondo luogo, proseguendo nel ragionamento, si escluderebbe la necessità del trattamento chirurgico anche in ragione dell'evoluzione della società, della progressione delle innovazioni scientifiche e, soprattutto, della modificazione degli stili culturali relativi alle questioni attinenti al transessualismo. ([more...](#))

[Condividi](#)

## Il caso della “torta nuziale” arriva alla Corte Suprema. Il punto sul same-sex marriage negli Stati Uniti a due anni dalla sentenza Obergefell

30 luglio, 2017 Filled under [discriminazione](#), [matrimonio](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#)



di **Angioletta Sperti\***

Sono trascorsi esattamente due anni dalla storica sentenza *Obergefell v Hodges*<sup>[1]</sup> in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto alle coppie dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio in tutto il territorio nazionale. Come si ricorderà, muovendo dalla natura *fondamentale* del diritto al matrimonio, a prescindere da qualsiasi caratteristica personale degli sposi, la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale la disposizione del *Defense of Marriage Act* 1996 (DOMA) che ancora consentiva ad alcuni Stati di negare alle coppie dello stesso sesso l'accesso al matrimonio o il riconoscimento dei matrimoni celebrati in altri Stati dell'Unione.

*Obergefell* – pur rappresentando una storica vittoria dei movimenti LGBT di tutto il mondo – non rappresenta certamente la fine della lotta contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale negli Stati Uniti. Lo stesso James Obergefell, in un'audizione al Congresso<sup>[2]</sup> dopo la sentenza, ha sollecitato il legislatore americano a vigilare poiché – ha dichiarato – “è di importanza cruciale che il diritto costituzionale al matrimonio non venga oggi sminuito”. Il suo appello al Congresso riporta alla memoria la lunga vicenda della lotta contro la segregazione che la Corte Suprema dichiarò incostituzionale in un'altra, storica sentenza del 1954 *Brown v Board of Education*. A dieci anni dalla pronuncia la segregazione sopravvisse in molti Stati del “profondo Sud” (Arkansas, Alabama, Mississippi) grazie anche alla stessa Corte Suprema che rimise l'attuazione dei principi formulati nel caso *Brown* alla discrezionalità degli Stati, “*with all deliberate speed*”. Solo l'intervento del Congresso – con il *Civil Rights Act* del 1964 – pose fine alle resistenze di alcuni Stati, fornendo al governo federale concreti strumenti giuridici (e leve finanziarie) per contrastare la segregazione razziale.


Questo breve commento intende fornire un quadro del seguito giurisprudenziale (e legislativo) della sentenza *Obergefell* con la sintetica premessa che negli Stati Uniti le resistenze al matrimonio egualitario operano oggi essenzialmente su tre fronti: quello del contrasto all'introduzione – a livello statale – di divieti di discriminazione verso le persone LGBTI; quello della tutela della libertà religiosa, ed infine, su quello dell'obiezione di coscienza.

a) *Il contrasto all'introduzione di divieti di discriminazione sull'orientamento sessuale*: Una prima forma di “resistenza” ad *Obergefell* è stata ([more...](#))

[Condividi](#)

# Riconoscimento e trascrizione di un'adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d'Appello di Milano

22 luglio, 2017 Filled under [genitorialità](#), [italia](#), [OPINIONI](#), [orientamento sessuale](#)



di **Matteo M. Winkler\***

Con [l'ordinanza del 5 ottobre 2016 \(dep. nel giugno 2017\)](#), la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata in tema di **riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione a favore di coppie di genitori dello stesso sesso**, facendo il punto su alcuni interessanti profili di ordine processuale e sostanziale. Si conferma così l'ormai consolidato orientamento delle corti di merito che, accogliendo positivamente realtà omogenitoriali straniere, finisce per prendere atto di esperienze familiari che esistono anche nel nostro Paese.

## **Il caso**

Nel caso sottoposto alla Corte d'Appello di Milano un padre, cittadino italiano naturalizzato americano, domandava il riconoscimento e la trascrizione di un *order of adoption* con il quale la *Surrogate's Court* di New York aveva pronunciato l'adozione di un bambino a favore suo e del marito, anch'egli cittadino americano. A New York, infatti, l'adozione congiunta da parte di coppie omosessuali è da tempo possibile, e il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale grazie al *Marriage Equality Act* del 2011.

Rivoltosi inizialmente all'ufficio di stato civile del comune di ultima residenza, il ricorrente si era visto rigettare l'istanza con la motivazione che sarebbe stato necessario un intervento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 36, co. 4, della Legge 4 maggio 1984, n. 183 (*Diritto del minore ad una famiglia*).

Diversamente, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, e ciò sulla base di tre ragioni. Anzitutto, sotto il profilo processuale il ricorso deve inquadarsi nelle norme della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*) che consentono l'immediata efficacia dei provvedimenti stranieri di adozione. In secondo luogo, la Corte afferma che un provvedimento di adozione rilasciato a favore di una coppia dello stesso sesso non può essere contrario all'ordine pubblico internazionale, con ciò seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione ([sent. 30 settembre 2016, n. 19599](#)). In terzo luogo, viene effettuata la classica valutazione della conformità della soluzione al preminente interesse del bambino, come prescrive l'art. 57 della Legge 184/1983. ([more...](#))

[Condividi](#)

## Obiezione di coscienza e molto altro, nel ricordo di Stefano Rodotà: pubblicato il fasc. 1/2017 di Genius

14 luglio, 2017 Filled under [OPINIONI](#)



È stato pubblicato il [fasc. 1/2017](#) di *Genius – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*. La Rivista ospita, in questo numero, un *Focus* tematico, curato da Alexander Schuster, su *Coscienza, religione e non-discriminazione* e alcuni interventi e commenti su temi specifici.

Il Fascicolo si apre con il ricordo di Stefano Rodotà, che era (e resterà) membro della Direzione scientifica della Rivista, che ha seguito fin dalla sua

nascita e ha costantemente ispirato con le sue parole ed il suo insegnamento. A lui il Fascicolo è dedicato, con nostalgia e profonda gratitudine.


Il *Focus*, introdotto dal curatore, affronta il tema alla luce delle più recenti evoluzioni della legislazione e della giurisprudenza, con particolare riguardo all'intersezione tra rivendicazione del diritto all'obiezione di coscienza e principio di non discriminazione, specie in relazione ai temi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. In quest'ottica, al contributo di Andreas Yannaros – che ricostruisce gli itinerari della giurisprudenza europea sul punto – si affiancano quelli di Federica Grandi e Roberto Toniatti, dedicati al rapporto tra obiezione di coscienza e unione civile tra persone dello stesso sesso, e quello di Laura Calafà, relativo invece all'intreccio problematico tra orientamento sessuale e rapporto di lavoro alle dipendenze di organizzazioni di tendenza.

Nella sezione *Commenti*, segnaliamo invece i tre contributi di Ilaria Rivera, Alessandra Viviani e Giovanni Galasso, dedicati ai più recenti orientamenti della giurisprudenza europea e interna in tema di omogenitorialità e rapporti familiari di fatto. Nella sezione *Interventi*, è infine pubblicato un contributo di Anna Lorenzetti sulla condizione delle persone transgeneri detenute in carcere.

[Condividi](#)

## La rettificazione di sesso: criticità persistenti

13 luglio, 2017 Filled under [OPINIONI](#)



di **Alexander Schuster\***

Questo lavoro preliminare indaga la prassi applicativa dopo le due importanti sentenze del 2015 della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sulla riattribuzione del genere anagrafico, le quali hanno statuito che l'intervento chirurgico non è una condizione necessaria. Tramite l'analisi di diversi provvedimenti emessi, l'Autore mostra come l'interpretazione della legge n. 164/1982 sia ancora pesantemente influenzata da un approccio patologico e, nella migliore delle ipotesi, medico all'identità di genere. Nonostante spesso si affermi di muovere dalla prospettiva dei diritti fondamentali, i giudici si rifanno quasi esclusivamente alle consulenze mediche e all'aspetto fisico. Così facendo, rifiutano di adottare un approccio rispettoso dell'autodeterminazione e dell'identità personale di ognuno. Lo scritto offre alcuni suggerimenti su come i giudici dovrebbero ricollocare il diritto in gioco in un quadro più ampio e conseguentemente ridefinire gli elementi di prova utili ad accertare l'identità delle persone.

em>This working paper addresses the law in action after the two leading judgments of 2015 by the Italian Supreme Court and Constitutional Court on legal gender reassignment, when both stated that surgery is not a requirement. By reviewing real judicial orders and judgments, the Author shows how the interpretation of the law no 164/1982 is still heavily influenced by a pathological and at best a medical approach to gender identity. Despite affirming prominently a fundamental rights perspective, judges rely almost exclusively on medical expertise and on physical appearance. They so refuse to take an approach respectful of self-determination and one's personal identity. The paper suggests how judges should reconceptualise the framework of the right at stake and consequently redefine the evidence necessary to ascertain one's identity.

**\*Progetto Biodiritto, Università di Trento**

[LEGGI L'ARTICOLO IN FORMATO IN PDF](#)

[Condividi](#)

## Riconoscimento dell'atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.

10 luglio, 2017 Filled under [genitorialità](#), [italia](#), [OPINIONI](#)



di **Stefania Stefanelli\***

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla rettificazione o sostituzione dell'atto di nascita formato all'estero con indicazione di due madri, originariamente trascritto nei registri dello stato civile italiano come figlio della sola partoriente ([Cass., sentenza n. 14878 del 26 ottobre 2016, depositata il 15 giugno 2017](#)). La fattispecie oggetto del giudizio si distingue da quella cui la stessa prima sezione dedicò la decisione [n. 19599/2017](#) in quanto difetta qualsiasi legame biologico tra il bambino e la seconda madre, legata alla partoriente da matrimonio celebrato all'estero.

Al pari del richiamato precedente e di [Cass. 12962/2017](#), in tema di adozione in casi particolari del figlio del/la partner, il Collegio ribadisce che non si tratta di questione da sottoporre alle sezioni unite per il solo fatto di riferirsi a diritti fondamentali o a questioni nuove, spettando la funzione nomofilattica anche alle sezioni semplici.

Ritenuto ammissibile il ricorso avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo, in materia di volontaria giurisdizione, in quanto provvedimento privo di specifico rimedio, avente carattere decisorio e definitivo, incidenza su diritti soggettivi attinenti allo *status* ed all'identità delle persone, la Corte principia l'esame del merito affrontando "seppur incidentalmente", la questione della contrarietà o meno all'ordine pubblico del matrimonio o della convivenza tra persone dello stesso sesso, e la risolve ricordando il proprio orientamento che, superata la nozione di inesistenza, ha concluso per l'inefficacia del matrimonio *same sex* celebrato all'estero ([Cass. 4184/2012](#)).

#### Unione civile e adozione coparentale

Si apre di seguito il primo dei passaggi della motivazione degni di particolare rilievo, essendo questa la prima occasione in cui la Corte si pronuncia *ex professo* circa la compatibilità della l. 76/2016, istitutiva dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, con la disciplina della filiazione: i precedenti citati avevano, invece, evitato di statuire in merito al comma 20 della legge, perché non applicabile *ratione temporis*.


Ritiene il Collegio che, in ragione dell'esclusione della disciplina delle adozioni dalla clausola di equivalenza di cui al primo periodo del citato comma 20, "non si potranno ([more...](#))

[Condividi](#)

## La vita non si ferma: l'unione civile, la famiglia, i diritti dei bambini

6 luglio, 2017 Filled under [genitorialità](#), [matrimonio](#), [orientamento sessuale](#), [Unioni civili](#)

[1 commento](#)



di **Angelo Schillaci**


Pubblichiamo, con un breve commento, le [due sentenze](#) con le quali il [Tribunale per i minorenni di Bologna](#) ha disposto l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 a favore di due minori, nei confronti del partner omosessuale del genitore genetico.

A poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 e dalla pronuncia con la quale la [prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione](#) ha confermato l'innovativo orientamento inaugurato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014, continua a farsi strada, nel nostro ordinamento, la tutela dei figli e delle figlie nati, accolti e cresciuti in famiglie omogenitoriali attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, [pure a seguito dello stralcio](#) della disposizione che, nell'originario testo del disegno di legge sulle unioni civili, mirava a novellare l'art. 44, lett. b) della legge n. 184/1983, estendendo alle parti dell'unione civile l'istituto dell'adozione del figlio del coniuge, ivi disciplinato. Dopo le pronunce della Corte d'Appello di Torino e di Milano, e la recentissima decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia, arriva anche da Bologna una ulteriore conferma della possibilità di applicare l'art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 nel caso di adozione del figlio del partner omosessuale. ([more...](#))

[Condividi](#)

# La svolta tedesca imprime un'accelerazione anche in Italia: alcune ipotesi sul percorso e i tempi verso il matrimonio egualitario

1 luglio, 2017 Filled under [OPINIONI](#)



di **Marco Gattuso**


## **La caduta del muro di Berlino.**

Con la scelta della Germania di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso l'Italia resta dunque l'unico grande paese occidentale a mantenere la discriminazione matrimoniale nei confronti delle persone omosessuali: Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito (Irlanda del nord esclusa), Canada e Spagna hanno rimosso ogni discriminazione nell'accesso al matrimonio civile. Nel 2005 la svolta fu impressa, come si ricorderà, dalla Spagna di Zapatero. Prima di allora solo quattro stati al mondo avevano aperto il matrimonio (Olanda e Belgio, con legge; Sudafrica e Massachusetts, per sentenza delle corti supreme). La scelta spagnola ebbe un'enorme risonanza globale, per l'importanza del paese e per la sua fortissima tradizione cattolica, e (come espressamente auspicato in varie interviste da Zapatero) ebbe un effetto domino, trascinando con se molti paesi latini e cattolici, passando per la Francia e il Regno Unito e sino alla "decisione più importante" (così titolammo su Articolo29) della corte suprema americana del giugno 2015 che rimosse il divieto di matrimonio in tutti gli stati dell'Unione. Dunque in soli dieci anni il quadro è cambiato radicalmente e si è, anzi, ribaltato: la chiusura del matrimonio alle sole coppie eterosessuali è oggi una scelta di minoranza, che interessa in Occidente un solo grande paese, l'Italia. La "caduta del muro di Berlino" del 30 giugno 2017 potrebbe avere nei prossimi mesi e anni un impatto analogo alla svolta spagnola di dodici anni fa. La Germania esercita difatti una grande influenza culturale, prima che politica ed economica, su un gran numero di paesi europei e la sua dottrina giuridica è, da almeno un secolo, una delle più accreditate e studiate in Italia e nel mondo. Soprattutto, con la scelta di ieri va definitivamente in frantumi il cd. "modello tedesco" e con esso l'illusione che vi fosse una alternativa credibile all'affermazione del principio di uguaglianza. La vera novità di questa svolta è, inoltre, che l'Italia difficilmente potrà evitare di esserne investita e travolta. Non solo perché i [\(more...\)](#)

[Condividi](#)

## Autorecensioni/Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality

16 giugno, 2017 Filled under [recensioni](#)



di **Angioletta Sperti\***

Negli ultimi quindici anni, in molti ordinamenti di tradizione giuridica occidentale, il cammino verso il riconoscimento dei diritti fondamentali e l'affermazione della piena eguaglianza degli individui a prescindere dal loro orientamento sessuale si è compiuto attraverso importanti pronunce delle corti costituzionali ed internazionali e storici interventi dei legislatori nazionali. La vastità e la rilevanza dei contributi giurisprudenziali e legislativi sul tema dei diritti connessi all'orientamento sessuale offre, dunque, un punto di vista privilegiato per riflettere su alcuni temi cruciali del diritto

costituzionale e sul ruolo del giudice costituzionale. Il volume si propone, in primo luogo, di offrire una riflessione sui principi e sui diritti su cui le corti costituzionali hanno fondato il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone gay e lesbiche e delle coppie dello stesso sesso. I capitoli in cui lo studio si articola si soffermano in particolare sul modo in cui le corti hanno inteso il diritto alla privacy, la libertà ed autodeterminazione, l'eguaglianza ed, infine, la dignità delle persone gay e lesbiche, delle coppie e delle loro famiglie. Ciò consente, di riflettere anche sul ruolo assegnato dalle corti ad argomenti quali la natura e la tradizione (intesa essenzialmente come tradizione giuridica) ai fini della definizione di istituti - quali la famiglia ed il matrimonio. Il tema centrale del diritto al matrimonio, per esempio, sottopone alle corti la questione della differenza di sesso tra i coniugi quale elemento costitutivo dell'istituto. L'oggetto delle pronunce di legittimità costituzionale va tuttavia ben oltre la stessa definizione di matrimonio: alle Corti è richiesto di prendere posizione tra la tesi di chi legge nel riconoscimento del matrimonio egualitario l'esito di una 'judicial revolution', ossia di un'attività creativa del giudice costituzionale tesa a rompere con una consolidata tradizione giuridica e l'opposta prospettiva di chi, al contrario, vede nel riconoscimento alle coppie dello stesso sesso del diritto di sposarsi non solo una conferma dell'elemento essenziale dell'istituto stesso, ma anche la naturale conseguenza dell'applicazione di principi costituzionali di eguaglianza e di dignità umana. Il confronto tra i vari ordinamenti di tradizione giuridica occidentale presi in esame nel volume mette dunque in luce tutte le ambiguità e le stesse difficoltà insite nell'utilizzo della tradizione quale parametro del giudizio nelle pronunce sui diritti. Si comprende, dunque, come anticipato in precedenza, come il tema oggetto della ricerca si intrecci strettamente con la ricostruzione del ruolo delle corti e del loro rapporto con il legislatore nel riconoscimento dei diritti fondamentali. A questo riguardo, sebbene in molti ordinamenti il *constitutional change* si sia realizzato grazie a storici interventi legislativi, si dimostra come le conclusioni delle corti abbiano rappresentato anche le premesse necessarie che hanno reso possibili tali sviluppi. Anche nei casi in cui gli esiti delle pronunce costituzionali sono apparsi poco soddisfacenti ai movimenti ed a quella parte della società civile che si batte per i diritti LGBTI, i giudici costituzionali, hanno, infatti, contribuito a selezionare ed a "plasmare" gli argomenti costituzionali su cui si sarebbe fondato il dibattito degli anni successivi, nonché al superamento di molti pregiudizi verso le coppie dello stesso sesso. Tuttavia, lo studio dimostra come anche il modello di giustizia costituzionale adottato sia rilevante per comprendere le motivazioni alla base della scelta tra attivismo o di self-restraint del giudice costituzionale nel riconoscimento dei diritti e, seguendo la linea tracciata da importanti studi sociologici, evidenzia anche come il giudice costituzionale sia altresì influenzato anche dal grado di sviluppo del dibattito sociale e politico sui temi dell'orientamento sessuale.

\*\*\*

**Angioletta Sperti, *Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality***, Vol. 14 degli Hart Studies in Comparative Public Law, Hart Publishing, Oxford, 2017, pp. XXIV-220 (ISBN: HB: 978-1-78225-642-7; PDF: 978-1-78225-644-1; ePub: 978-1-78225-643-4 )


Per una più dettagliata presentazione dei contenuti del volume, nonché delle giurisdizioni prese in esame, la *table of contents* ed il capitolo introduttivo sono resi accessibili dall'editore all'indirizzo: <http://media.bloomsburyprofessional.com/rep/files/9781782256427sample.pdf>

\* **Angioletta Sperti è Professoressa Associata di Diritto pubblico comparato nell'Università di Pisa.**

[Condividi](#)

## Rettificazione di sesso: un'unica sentenza a tutela della identità personale

22 maggio, 2017 Filled under [identità di genere](#), [italia](#), [OPINIONI](#)



di **Anna Maria Tonioni\***

Il procedimento giudiziale ex art. 31 D.Lgs 150/2011 deve accertare la modalità attraverso la quale il cambiamento di genere è avvenuto ed il suo carattere definitivo e, verificate la sussistenza di tali condizioni, ove la parte istante abbia richiesto sia la rettificazione dell'atto di nascita sia l'autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, deve concludersi con una unica sentenza divisa in due capi decisori: uno che dispone la rettificazione degli atti di stato civile, consentendo il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto; l'altro che, al contempo, autorizza l'intervento chirurgico richiesto. Intervento che la persona interessata potrà eseguire nei tempi imposti dalle strutture sanitarie pubbliche.

### **1. I presupposti per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome.**

Ai sensi dell'art. 1 della L. 164/1982 il presupposto per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita è costituito dalla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata. Tale principio, già riconosciuto da tempo da vari giudici di merito (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271; Tribunale Roma 6.8.2013 n. 374; Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32; Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194; Tribunale di Siena 12.6.2013 n. 412), è stato affermato anche dalla Corte di cassazione con sentenza 20.07.2015 n. 15138 e avvalorato dalla Corte costituzionale con sentenza 05.11.2015 n. 221. Sicché laddove dispone che *il Tribunale autorizza l'intervento chirurgico ove necessario*, la legge richiede di verificare che l'operazione richiesta dalla persona interessata occorra ad assicurarle uno stabile equilibrio psicofisico, ma non postula né la necessità dell'adeguamento dei caratteri sessuali mediante l'operazione chirurgica, né che il Tribunale verifichi l'avvenuta esecuzione dell'intervento autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute della persona.


La Suprema Corte in particolare ha statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che "la legge ha escluso la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali" e ha affermato che è invece necessario "un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona".

Secondo la più risalente ed ormai ripudiata interpretazione, ([more...](#))

[Condividi](#)

## Anche da Milano, dopo la Cassazione, Roma e Torino, semaforo verde per l'adozione coparentale

8 maggio, 2017 Filled under [genitorialità](#), [italia](#), [NEWS](#), [orientamento sessuale](#), [Unioni civili](#)



di **Marco Gattuso**

Pubblichiamo la sentenza della [Corte d'appello di Milano del 9 febbraio 2017](#) con la quale viene riformata la sentenza emessa dal tribunale di Milano il 13.9.2016 (e depositata il 17.10.2016) che rigettava come noto l'istanza di ammissione all'adozione in casi particolari ai sensi della lettera d) della legge adozioni da parte della madre sociale evidenziando la ritenuta impossibilità di utilizzare tale disposizione al fine di dare riconoscimento giuridico a tale relazione di fatto, come invece ritenuto dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 12962 del 2016. In seguito a tale sentenza della Suprema Corte, il tribunale di primo grado aveva prospettato una diversa lettura del quadro normativo, peraltro revocando il proprio precedente indirizzo di cui a sentenza del 28 marzo 2007 con cui aveva già ammesso l'utilizzabilità dell'art. 44 lettera d) a tutela del figlio convivente con una coppia (eterosessuale) non coniugata. Secondo il tribunale per i minorenni ogni problema di discriminazione tra i minori che vivono con coppie di fatto eterosessuali ed omosessuali sarebbe così agevolmente superato, posto che l'adozione del figlio biologico del convivente dovrebbe ritenersi preclusa sia a coppie omosessuali che eterosessuali (i giudici d'appello ricordano al riguardo che il tribunale di primo grado così facendo "nega in radice la possibilità di adozione speciale del figlio del convivente, accedendo alla interpretazione restrittiva della norma in esame che peraltro lo stesso Tribunale per i Minorenni di Milano, già a partire dal 2007, aveva invece superato, pronunziandosi più volte favorevolmente, con diversi Collegi, in casi di adozione ex art. 44 lettera d) del figlio del convivente").

I giudici di appello, su conforme parere favorevole della Procura generale, hanno respinto tale proposta interpretativa dei giudici di primo grado, osservando in particolare come non risulti condivisibile l'assunto del tribunale per cui le ipotesi di cui all'art. 44 lettere a), c) e d) si riferirebbero tutte a situazioni che hanno alla base "l'abbandono o gravi carenze delle figure genitoriali", circostanza che non si riscontrerebbe nella specie in quanto il bambino era perfettamente accudito dalla mamma biologica. Come noto tale impostazione era stata severamente criticata in ([more...](#))

[Condividi](#)

## Il brutto pasticcio sul cognome dell'unione civile

6 aprile, 2017 Filled under [italia](#), [NEWS](#), [Unioni civili](#)

[1 commento](#)



di **Marco Gattuso\***

## 1.La decisione

Pubblichiamo l'ordinanza del [Tribunale di Lecco, prima sezione civile, del 2 aprile 2017](#), con la quale il giudice, confermando il decreto emesso il 9 marzo *inaudita altera parte*, ha inibito al Sindaco del Comune di Lecco di annullare l'annotazione anagrafica del cognome comune scelto da due donne unite civilmente, trasmesso peraltro anche alla bambina nata dopo la celebrazione dell'unione.

Soltanto poche settimane fa, al momento della presentazione dei decreti attuativi della legge n. 76 del 2016 (Legge Cirinnà), sul portale Articolo29 era stato evidenziato il brutto pasticcio sulla questione del cognome dell'unione civile fra persone dello stesso sesso. Avevamo rilevato la verosimile illegittimità costituzionale della norma contenuta nel decreto attuativo n. 5 del 19 gennaio 2017 (articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2), in quanto il Governo delegato a dare attuazione alla Legge Cirinnà aveva, a nostro avviso, sostanzialmente derogato ad un principio espresso dalla stessa legge, senza tuttavia averne il potere: dunque un eccesso di delega. Avevamo anche detto che la parte più clamorosa del pasticcio era contenuta nella norma (articolo 8: *Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144*), davvero peculiare, con cui il Governo aveva ordinato ai sindaci di cancellare "entro trenta giorni" il cognome anagrafico delle coppie gay e lesbiche che si erano unite civilmente tra l'entrata in vigore della legge Cirinnà (5 giugno 2016) e l'entrata in vigore del decreto "attuativo" (gennaio 2017). Avevamo ipotizzato che verosimilmente quelle coppie non avrebbero accettato che la propria identità personale potesse essere modificata con un tratto di penna, con un provvedimento amministrativo emesso (peraltro senza contraddittorio) in attuazione di una norma fortemente sospetta d'essere incostituzionale.

Non era dunque difficile prevedere che tale diritto a scegliere e mantenere il cognome comune previsto dal comma 10 dovesse essere assicurato dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Ebbene, il primo tribunale adito con una procedura cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c, ha dato ragione alla prima di queste coppie. Senza neppure affrontare il tema della illegittimità costituzionale del decreto attuativo, il tribunale di Lecco ha "disapplicato" la norma di cui all'articolo 8 che cancellava i cognomi già scelti (il giudice scrive «art. 4, comma 2» ma alla luce della motivazione si tratta di un evidente refuso), ravvisando una violazione dei principi di diritto europeo che tutelano il diritto al cognome. Dall'ordinanza si trae che il primo Decreto attuativo transitorio (il cd. Decreto ponte del luglio 2016) aveva dato corretta attuazione al principio contenuto nella legge, consolidando un diritto soggettivo delle persone unite civilmente al mantenimento del cognome anagrafico comune, mentre il successivo decreto che avrebbe voluto cancellare tale diritto soggettivo è invece illegittimo in quanto contrasta con il diritto alla identità personale sancito anche da fonti di diritto europeo. Richiamati i principi generali, propri anche del diritto europeo, in materia di protezione del nome e di salvaguardia della identità personale anche dei minori (è menzionato, in particolare, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali) il Tribunale ha riconosciuto il diritto a mantenere il cognome scelto, assumendo che «l'avvicendamento di norme ha senz'altro prodotto nella fattispecie in esame una lesione della dignità della persona e dell'interesse supremo del minore, che trovano tutela nei sopra richiamati principi fondamentali dell'Unione europea».

## 2.II brutto pasticcio


Il provvedimento del tribunale lombardo, come detto, non affronta la questione ([more...](#))

[Condividi](#)

# “Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell'omogenitorialità

13 marzo, 2017 Filled under [OPINIONI](#)

[1 commento](#)



di **Angelo Schillaci\***

*Pubblichiamo, con una guida alla lettura, i due decreti con i quali il Tribunale per i minorenni di Firenze ha ordinato la trascrizione di due provvedimenti – pronunciati rispettivamente nel [Regno Unito](#) e negli [Stati Uniti d'America](#) – che avevano disposto l'adozione di minori residenti in quegli Stati da parte di due coppie di uomini, aventi la cittadinanza italiana e residenti da tempo nello stato estero.*


1. I provvedimenti in commento aggiungono un ulteriore tassello al mosaico, ormai assai ricco, delle tutele che l'ordinamento italiano appresta – sia pure solo a livello giurisdizionale – all'omogenitorialità, nelle diverse tipologie di esperienza da cui essa può trarre origine. Dopo il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 (adozione in casi particolari) alla fattispecie dell'adozione del figlio del partner in coppia omosessuale ([Cass., sez. I civ., 26 maggio 2016, n. 12962](#)), e dopo il riconoscimento della trascrivibilità dell'atto di nascita straniero recante l'indicazione di due madri ([Cass., sez. I civ., n. 19599/16](#)) e due padri ([App. Trento, 23 febbraio 2017](#)), le pronunce in commento completano, invece, il quadro delle tutele nella fattispecie di trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione.

Se, finora, le pronunce rilevanti avevano riguardato la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione coparentale in coppie di donne (così, ad esempio, [App. Napoli ord. del 30 marzo 2016](#)) e sul punto si era pronunciata la stessa Corte costituzionale, chiarendo con la [sentenza n. 76/2016](#) quale fosse la normativa applicabile alla fattispecie, le decisioni fiorentine allargano ulteriormente il campo degli strumenti di riconoscimento e protezione, ordinando la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione congiunta di minori esterni alla coppia, e fornendo importanti indicazioni tanto sull'individuazione della disciplina applicabile, quanto – nel merito – in relazione ai termini e ai limiti del controllo di compatibilità del provvedimento straniero con l'ordine pubblico. ([more...](#))

[Condividi](#)

# Ecco le formule definitive per la costituzione e la trascrizione delle unioni civili: commento al decreto ministeriale del 27 febbraio 2017

1 marzo, 2017 Filled under [italia](#), [NEWS](#), [OPINIONI](#), [Unioni civili](#)



di **Luca Tavani\***

*Il formulario: si pronuncerà il fatidico "sì"*

Il Ministro dell'interno, con l'emanazione del [decreto 27 febbraio 2017](#), completa il quadro normativo necessario per dare piena operatività alle unioni civili approvate con la legge 20 maggio 2016, n. 76.

In particolare – con sensibile anticipo anche rispetto al tempo assegnatogli dall'art. 4 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 – il decreto interviene a modificare il precedente decreto ministeriale 27 febbraio 2001 che si preoccupa di disciplinare la tenuta dei registri cartacei dello stato civile in attesa dell'operatività dell'archivio informatico: in questo modo anche i registri delle unioni civili (persa la connotazione di provvisorietà che avevano avuto dal DPCM di luglio) verranno gestiti amministrativamente come tutti gli altri registri dello stato civile.

La seconda parte del decreto, invece, è destinata all'aggiornamento del principale strumento operativo degli ufficiali dello stato civile: il formulario, un repertorio di formule e annotazioni utili per la redazione degli atti di stato civile.

Sono molte le novità introdotte nel formulario, che risolvono alcuni punti controversi, che avevano già visto l'intervento dei primi giudici chiamati a risolvere questioni di palese discriminazione attuate nei confronti delle unioni civili rispetto al matrimonio.

La formula ministeriale, ad esempio, oggi è chiara nell'affermare che l'unione civile – e non poteva essere diversamente, sia per la sostanziale equiparazione tra i due istituti assicurata dal comma 20 della legge 76/2016, sia per la necessaria pubblicità di una procedura modificativa degli status personali – deve costituirsi, come il matrimonio, in una sala aperta al pubblico.

Dopo la previsione (nella nuova formulazione dell'art. 70 del regolamento dello stato civile) che l'ufficiale celebrante indossa la fascia tricolore, ed a seguito di questa espressa indicazione del luogo in cui l'unione prende forma (la sala aperta al pubblico), si tratta ora da un punto di vista formale di due procedure del tutto identiche.

La lettura della formula dell'unione (riportata nell'allegato 2, richiamato dall'art. 2 del decreto ministeriale), poi, fa superare di fatto anche la distinzione lessicale spesso rimarcata tra i matrimoni – che vengono "celebrati" – e le unioni – che sono invece "costituite" –, quasi ad assegnare in questi ultimi casi all'ufficiale dello stato civile un ruolo di mera "assistenza" di fronte alle dichiarazioni costitutive dell'unione.

Ora infatti – anche solo nella forma procedimentale – l'unione civile è a tutti gli effetti una celebrazione, visto che l'ufficiale dello stato civile deve interrogare le parti sulla volontà di unirsi (esse, dunque, pronunceranno il fatidico "sì") e chiude l'atto con una sua dichiarazione di costituzione dell'unione. ([more...](#))

[Condividi](#)

## Due padri, i loro figli: la Corte d'Appello di Trento riconosce, per la prima volta, il legame tra i figli e il padre non genetico

28 febbraio, 2017 Filled under [genitorialità](#), [italia](#), [NEWS](#)

[7 Comments](#)



di **Angelo Schillaci\***

Pubblichiamo l'[ordinanza](#) con la quale la Corte d'Appello di Trento, in data 23 febbraio 2017, ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri – nel quadro di un progetto di genitorialità in coppia omosessuale – ed il loro padre non genetico.

Si tratta di una pronuncia di assoluta rilevanza, in quanto per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la [sentenza n. 19599/2016](#), in tema di trascrizione dell'atto di nascita straniero recante l'indicazione di due genitori dello stesso sesso.

L'ordinanza richiama alcuni capisaldi della decisione della Corte di legittimità, ed in particolare: a) in merito al giudizio di compatibilità tra il provvedimento straniero e l'ordine pubblico, la necessità di far riferimento ad un concetto di ordine pubblico dai contorni larghi, al fine di valutare non già se il provvedimento straniero applichi una disciplina della materia corrispondente a quella italiana, bensì piuttosto se esso appaia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia; b) l'esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità dello *status filiationis* nei confronti di entrambi i genitori, il cui mancato riconoscimento non solo determinerebbe un grave pregiudizio per i minori, ma li priverebbe di un fondamentale elemento della loro identità familiare, così come acquisita e riconosciuta nello stato estero in cui l'atto di nascita è stato formato; c) l'assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all'estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello *status filiationis* nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa.

A tale ultimo riguardo, sempre limitandosi a sintetiche notazioni a prima lettura, merita di essere sottolineato un passaggio, nel quale la Corte d'Appello di Trento fa giustizia della pretesa esclusività del paradigma genetico/biologico nella costituzione dello stato giuridico di figlio (e correlativamente di genitore). Secondo la Corte, infatti, l'insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere "che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all'opposto deve essere considerata l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite" (pp. 17-18).

In questo senso, molto interessante anche la lettura della recente sentenza *Paradiso e Campanelli c. Italia* della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 24.1.2017: in particolare, la Corte d'Appello mette in luce l'assoluta peculiarità del caso deciso dalla Corte di Strasburgo, specie sotto il profilo della pluralità di elementi che avevano condotto la Corte alla pronuncia negativa (e dunque, non solo l'assenza di legame biologico, ma anche e soprattutto la breve durata della relazione familiare di fatto in quel caso stabilitasi tra il bambino e i genitori intenzionali nonché la precarietà dei legami dal punto di vista giuridico), così escludendo che il *decisum* di Strasburgo possa rappresentare un ostacolo al riconoscimento del legame tra i minori ed il loro padre non genetico.


Dalla Corte d'Appello di Trento giunge così una significativa conferma – per la prima volta a proposito di una famiglia omogenitoriale con due padri, e sempre mettendo al centro la salvaguardia dell'interesse del minore – che madri e padri si diventa non soltanto grazie al corpo, o ai geni ma anche e soprattutto grazie all'intenzione, dunque al desiderio che sappia tradursi in consapevole assunzione di responsabilità.

\* Ricercatore RTDB Università di Roma "Sapienza"

[Condividi](#)

## Furto di identità: che fine ha fatto il cognome dell'unione civile?

14 febbraio, 2017 Filled under [genitorialità](#), [italia](#), [NEWS](#), [OPINIONI](#), [Unioni civili](#)



di **Marco Gattuso\***

## 1. Premessa: le mele avvelenate.

L'11 di febbraio è entrato in vigore il d.lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017 con il quale il Governo dà attuazione alla delega contenuta nel comma 28 della Legge sull'unione civile in materia di stato civile.

Il decreto contiene due norme in materia di cognome che appaiono fortemente sospette di illegittimità costituzionale per eccesso di delega. **Con la prima** il legislatore delegato impone una sostanziale abrogazione del comma 10 della Legge. **Con la seconda** si prevede addirittura la cancellazione dei cognomi già scelti dalle parti in questi primi sette mesi di vigore della norma, con una procedura amministrativa *de plano* e senza contraddittorio.

A queste mele avvelenate del decreto governativo è dedicato questo breve studio.

## 2. Il cognome della famiglia: una vera novità per il diritto di famiglia italiano.

L'introduzione del **cognome comune** rappresenta il più innovativo effetto personale dell'unione civile. La dottrina ne ha segnalato l'evidente rilevanza simbolica, in quanto la previsione di un cognome comune dell'unione **ne sottolinea la natura familiare** e **ne rimarca l'unità**, conferendo rilevanza esterna e **visibilità** all'unione. La disciplina del cognome dell'unione civile appare inoltre **assai più egualitaria** di quella del matrimonio e rappresenta, pertanto, uno di quei passaggi del testo legislativo che sono stati indicati dalla migliore dottrina come più moderni rispetto alla stessa disciplina del matrimonio, suggerendo una sorta di competizione in positivo fra i due istituti.

Come noto, **la legge rimette alle parti la scelta di un cognome comune** mentre l'articolo 143 *bis* del codice civile prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito, con la conseguenza che il solo cognome del maschio vale a identificare la famiglia e con l'ulteriore effetto, stabilito non da una specifica disposizione ma da una norma desumibile da un insieme di disposizioni, che tale cognome del marito, assunto quale cognome della famiglia, viene trasmesso ai figli nati nel matrimonio. La disposizione matrimoniale dopo l'entrata in vigore della Legge sull'unione civile, è stata finalmente colpita, ma solo parzialmente, da pronuncia di illegittimità costituzionale[1]. La Corte costituzionale è intervenuta difatti su un particolare aspetto della disciplina del cognome, particolarmente odioso e discriminatorio, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che impedivano ai genitori, anche in caso di accordo fra loro, di dare al figlio un doppio cognome (formato con i cognomi dei due genitori).


Nonostante l'intervento della Consulta, la norma matrimoniale sul cognome resta sostanzialmente discriminatoria (com'è attestato dal fatto che per dare al figlio anche il cognome della donna è comunque necessario l'assenso dell'uomo). **Anche in caso di apertura del matrimonio**, dunque, sarebbe stata necessaria una disposizione come quella del comma 10, poiché la regola patriarcale del cognome del marito non sarebbe stata applicabile alle coppie dello stesso sesso.

La disciplina del cognome nell'unione civile subisce, invece, l'evidente **influenza del modello tedesco** ([more...](#))

[Condividi](#)

# Ancora in tema di interpretazione dell'art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261

1 febbraio, 2017 Filled under [genitorialità](#), [italia](#), [OPINIONI](#)



di **Stefania Stefanelli\***

Con [sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 17 ottobre 2016 n. 261](#), che si allontana non solo dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità – segnatamente [Cass. civ., sez. I, n. 12962/2016](#) – ma anche da quella dello stesso tribunale minorile[1], il collegio meneghino ha ritenuto che non sia «possibile accedere ad una interpretazione della lettera d) [dell'art. 44 l. adozione] estendendo la possibilità dell'adozione relativa ai casi di impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni caso di impossibilità 'anche giuridica' di ricorrere alla adozione legittimante e quindi alla sola valutazione dell'interesse del minore». Da tale interpretazione deriva il rigetto delle domande di adozione "incrociata" avanzata da ciascuna donna nei confronti del figlio biologico dell'altra, nell'ambito di un'unione civile e di un progetto di genitorialità condivisa, realizzato all'estero con l'inseminazione artificiale delle madri col seme del medesimo donatore.

Sebbene la relazione del Servizio Adozioni attestasse «un positivo legame tra le due ricorrenti», e che le bambine apparissero «serene nella relazione con entrambe, curiose e riflessive sulla situazione familiare, notando differenze rispetto ad altri nuclei, complessivamente serene, anche dalle informazioni assunte, nel contesto familiare e sociale», i giudici hanno ritenuto che l'adozione in questione «si può pronunciare anche in casi in cui non sussistano le condizioni di abbandono previste dall'art. 8 (come ad es. nella lett. b) ovvero *in altri casi peculiari*, in cui il legislatore ha ritenuto che, *pur sussistendo la situazione di abbandono* [...] per la peculiarità della situazione non sia opportuno procedere all'adozione legittimante al fine di favorire il permanere del minore in un contesto familiare *che sia però sostitutivo della famiglia di origine* proprio per garantirgli i due 'genitori' che altrimenti non avrebbe»[2].

Così argomentando, la decisione in commento finisce per allontanarsi – col discutere di una sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine – anche dall'orientamento giurisprudenziale più risalente e dall'opinione dottrinale che pur richiama, a sostegno dell'esclusione dall'ambito dell'impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all'art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, di quella che sia giuridica (integrata nella specie dall'essere il bambino idoneamente accudito da un genitore, e quindi non si possa far luogo alla dichiarazione di adottabilità per difetto di stato di abbandono), e non invece di fatto[3].

L'argomento incentrato sulla sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine non convince, perché contrario all'esplicito dettato dell'art. 300 c.c., espressamente richiamato dall'art. 55 l. adozione, a mente del quale l'adottato conserva lo *status familiae* originario, e non acquista legami di parentela né speranze successorie (art. 304 c.c.) nei confronti dei parenti dell'adottante. È anzi proprio la conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, e con essi del relativo cognome, a connotare in termini di "specialità" la formula adottiva in questione, e costituisce l'alternativa all'adozione che si diceva legittimante, prima dell'abrogazione della filiazione legittima, ed oggi si può definire parentale, perché consente il pieno inserimento dell'adottato nel gruppo parentale adottivo, mentre quella in oggetto è genitoriale, perché lo *status* si costituisce nei soli confronti dell'adottante[4]. In altri termini, l'ordinamento vigente distingue due forme di adozione, entrambe finalizzate alla garanzia del *best interest del minore*: quella disciplinata dal titolo I presuppone che il bambino versi in stato di abbandono morale e materiale da parte dei suoi genitori e dei parenti più prossimi, oppure che lo *status filiationis* non si sia costituito[5], di conseguenza sia stato dichiarato adottabile e abbia avuto esito positivo l'affidamento preadottivo a coppia avente i requisiti di idoneità prescritti dall'art. 22 ss., e costituisce al bambino lo *status* di figlio matrimoniale degli adottanti, cui conseguono ex art. 74 c.c. il rapporto di parentela con le loro famiglie ed i diritti alla loro successione intestata; quella disciplinata dal titolo IV, invece, consegue a presupposti meno rigorosi, perché può difettare la dichiarazione di adottabilità e sono ammesse ad adottare anche le persone singole e le coppie non coniugate, ma produce anche effetti più limitati, escludendo l'inserimento dell'adottato nel gruppo familiare esteso. Lo ha insegnato la Corte Costituzionale, statuendo che «è evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella "legittimante", ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l'effettiva realizzazione degli interessi del minore»[6].

Che il rapporto tra i due paradigmi adottivi sia di alternatività – e non di residualità come argomenta il tribunale meneghino – è dimostrato dall'art. 11 comma 1 l. adozione, con riferimento all'orfano di entrambi i genitori che versi in stato di abbandono, in quanto gli difetta altresì la cura dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lui rapporti significativi [7]. Di questo minore potrebbe dichiararsi l'adottabilità con procedura semplificata, poiché non è [\(more...\)](#)

[Condividi](#)  
[Pagina successiva »](#)



Gen IUS

IN EVIDENZA:

- [Corte d'appello Milano 9 febbraio 2017: sì all'adozione coparentale](#)
- [Trib minori Bologna: sì alla stepchild adoption per due madri](#)
- [Cassazione: il certificato con due padri va alle Sezioni unite](#)
- [Trib Ravenna: sospetta incostituzionalità della cancellazione del cognome già scelto dalle parti](#)
- [Corte d'appello Genova, 1 settembre 2017: trascrizione adozione straniera con due padri](#)
- [Tribunale minori Firenze 7 marzo 2017: trascrizione di adozione da parte di coppia dello stesso sesso](#)
- [Corte appello Trento 23 febbraio 2017: trascrizione di atto di nascita con due padri](#)
- [Cassazione 14878/17 dep 15.6.2017: nuovo sì a trascrizione atto con due mamme](#)
- [Trib min Bologna 6 luglio 2017: sì alla stepchild adoption per due padri](#)
- [Corte appello Milano 9 giugno 2017: sì alla trascrizione di adozione da coppia di uomini](#)
- [Tribunale di Livorno, decreto 12 dicembre 2017: sì alla trascrizione di atto di nascita con due padri](#)
- [Trib Pisa: eccezione di incostituzionalità in caso di iscrizione di atto di nascita di minore straniero](#)
- [Trib min Palermo, 7 luglio 2017, no alla stepchild](#)
- [Trib min Bologna 31/8/2017: no alla decadenza automatica della madre genetica in caso di stepchild](#)
- [Trib min Bologna 4/1/2018: stepchild in caso di autoinseminazione](#)
- [Trib min Venezia 15/6/2017: sì alla stepchild](#)
- [Corte europea di giustizia: nozione non discriminatoria di coniuge ai fini della circolazione in UE](#)
- [Cassazione 14/5/2018: trascrizione come unione civile del matrimonio fra italiano e straniero](#)

DIRITTO STRANIERO:

- [Diritto straniero/matrimonio](#)
- [Diritto straniero/filiazione](#)
- [Diritto straniero/lavoro e discriminazione](#)
- [Diritto straniero/penale](#)
- [Diritto straniero/protezione internazionale](#)
- [Diritto straniero/unioni civili](#)
- [Diritto straniero/diritti della persona](#)
- [Diritto straniero/identità di genere](#)
- [Diritto straniero/leggi](#)

DECISIONI (per materia):

- [ORIENTAMENTO SESSUALE: Nozione](#)
- [Coppia, famiglia, convivenze](#)
- [Diritti della persona](#)
- [Filiazione](#)
- [Discriminazione, lavoro](#)
- [Matrimonio \(e trascrizione del matrimonio estero\)](#)
- [Reati e carcere](#)
- [Separazione, divorzio, invalidità](#)
- [Stranieri/e](#)
- [Intersezioni/PMA e GPA](#)

MATERIALI:

- [Norme](#)
- [Proposte di legge](#)
- [Unione europea](#)
- [Consiglio d'Europa](#)
- [Altre corti](#)
- [Regioni ed enti locali](#)
- [Documentazione giuridica](#)



29:

- [AMRAM Omogenitorialità: le questioni rilevanti e quelle irrilevanti \(nota a Tribunale di Genova, 30 ottobre 2013\)](#)
- [AMRAM Omogenitorialità: la nozione di omogenitorialità nella prassi giurisprudenziale: la sentenza del Tribunale di Genova del 30 ottobre 2013. Le coppie dello stesso sesso in anagrafe: la costruzione di uno spazio europeo dei diritti](#)
- [Avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea e la surrogazione di maternità](#)
- [rogazione: per la Corte di Giustizia non c'è diritto al congedo di maternità](#)
- [BATTAGLIA Omogenitorialità biologica, intenzionale e sociale in una recente sentenza inglese](#)
- [BAUSONE Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e "giudizio di omogeneità": nota a TAR Lazio 23.10.2013](#)
- [BILOTTA Partecipazione al Gay Pride, diritto di cronaca e diritto all'identità personale](#)
- [BRUNELLI Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. "divorzio imposto"](#)
- [BRUNETTA D'USSEAU La Corte Costituzionale austriaca sancisce l'ammissibilità dell'adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso](#)
- [BRUNETTA D'USSEAU, La Corte Costituzionale tedesca dichiara l'illegittimità costituzionale della legge sullo stato civile](#)
- [CAPUT Il congedo per matrimonio: perché deve estendersi anche ai lavoratori italiani coniugati o uniti civilmente all'estero con una persona del medesimo sesso](#)
- [CASABURI Luci ed ombre di un recente provvedimento del Tribunale di Palermo](#)
- [CASABURI: Il nome della rosa \(la disciplina italiana delle unioni civili\)](#)
- [CASABURI: Il Sillabo delle Unioni Civili: giudici, etica di stato, obblighi internazionali dell'Italia](#)
- [CONTE Nota a Corte EDU, Vallianatos e altri c. Grecia](#)
- [DANISI Il diritto al rispetto per la vita familiare impone l'obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone dello stesso sesso](#)
- [DANISI Iowa: è genitore anche la mamma non biologica](#)
- [DANISI La strategia dell'Unione per il contrasto dell'omofobia e delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di](#)

Subscribe

- genere
- [DANISI Lavoro, assunzioni e omofobia alla Corte di Giustizia](#)
  - [DANISI Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto all'identità personale per il figlio nato da una gestazione per altri all'estero? L'arte del compromesso a Strasburgo](#)
  - [DANISI Un nuovo passo avanti della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di discriminazioni delle coppie formate da persone dello stesso sesso](#)
  - [DE FELICE Una notevole interpretazione in tema di errore in materia di consenso matrimoniale](#)
  - [DE FELICE L'interesse superiore del minore vieta la restrizione dell'adozione alle sole coppie eterosessuali](#)
  - [FALCETTA Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?](#)
  - [FALCETTA La Corte di Strasburgo e la eteronormatività: una indagine comparativa delle sentenze Schalk and Kopf e X and Others contro Austria](#)
  - [FALCETTA La sentenza della Grande Camera M.E. v Sweden: un'occasione mancata](#)
  - [GARBAGNOLI Matrimonio tra persone dello stesso sesso e denaturalizzazione della norma. Elementi di riflessione a partire dal dibattito francese sul «Mariage pour tous»](#)
  - [GATTUSO Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale](#)
  - [GATTUSO Cassazione: viola la Costituzione il divorzio imposto per il cambio di sesso](#)
  - [GATTUSO Che cosa dice veramente la legge sull'omofobia: ovvero, il bambino e l'acqua sporca](#)
  - [GATTUSO Ecco il nuovo testo sulle Unioni Civili](#)
  - [GATTUSO La svolta tedesca imprime un'accelerazione anche in Italia: alcune ipotesi sul percorso e i tempi verso il matrimonio egualitario](#)
  - [GATTUSO La vittoria delle due Alessandre: le due donne restano sposate sino all'entrata in vigore di una legge sulle unioni civili](#)
  - [GATTUSO Minore nato da due donne in Spagna: l'atto di nascita può essere trascritto in Italia](#)
  - [GATTUSO Tribunale per i minorenni di Roma: sì all'adozione del figlio del partner ed al doppio cognome, l'omogenitorialità è "sana e meritevole d'essere riconosciuta"](#)
  - [GATTUSO. Furto di identità: che fine ha fatto il cognome dell'unione civile?](#)
  - [GATTUSO-SCHILLACI. Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption](#)
  - [GATTUSO: Cosa c'è nella legge sulle unioni civili: una prima guida](#)
  - [GENOVA Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del t.u. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell'U.E.](#)
  - [GRIMALDI Affidò dei minori a coppie gay e lesbiche: le recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana](#)
  - [LECIS COCCU ORTU La "presunzione di maternità" presto in vigore in Belgio](#)
  - [LONG Adozione in casi particolari e second parent adoption](#)
  - [LORENZETTI Modifica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico: lo stop and go della giurisprudenza di merito](#)
  - [MORASSUTTO Le scelte del TAR Friuli fra poteri dei prefetti e trascrizioni dei sindaci](#)
  - [MORASSUTTO Legge contro l'omofobia e la transfobia: il coraggio mancato e l'occasione perduta?](#)
  - [MORASSUTTO Lezioni americane: dalla libertà d'opinione alla rilevanza penale dell'omofobia](#)
  - [MORASSUTTO Omofobia e transfobia: il trucco c'è...e si vede](#)
  - [MORASSUTTO Per il P.M. non è punibile chi reagisce ad offese omofobe](#)
  - [MORASSUTTO: Vagiti e manette. L'emendamento Dalla Zuanna: una proposta tecnicamente irricevibile](#)
  - [NOTO LA DIEGA, Corte d'appello di Genova: riconoscimento automatico di adozione omogenitoriale nazionale straniera](#)
  - [PALMERI Il Tribunal Supremo a proposito di status familiari e maternità di sostituzione](#)
  - [PAPA Lo stop della High Court australiana: le motivazioni della sentenza che ha bocciato il Marriage Equality Act](#)
  - [PASQUARIELLO Ancora sulla controversa rilevanza penale della surrogazione all'estero. Il codice penale tra tutela della stirpe e modernità](#)
  - [PEZZINI A prima lettura \(la sent. 170/2014 sul divorzio imposto\)](#)
  - [PISCIOTTA. Nel procedimento di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d\) L.184/1983 il conflitto di interessi del minore con il genitore è in re ipsa?](#)
  - [PUSTORINO Corte europea dei diritti dell'uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia](#)
  - [RIVERA La rettificazione anagrafica del sesso e l'intervento medico-chirurgico tra istanza personale e certezza sociale](#)
  - [RIZZI Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati](#)
  - [RIZZI: Dopo le unioni civili: Davide contro Golia e i percorsi di eguaglianza](#)
  - [ROMEO Purché non se ne parli: la difesa dei diritti delle same sex couples nella sentenza Hollingsworth v. Perry](#)
  - [ROSSI Il diritto alla protezione internazionale in caso di persecuzione per orientamento sessuale: nota a Tribunale Bari del 30 settembre 2014](#)
  - [ROSSI La Cassazione sulla persecuzione per omosessualità \(e sull'ammissibilità di domande reiterate\)](#)
  - [ROSSI La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali](#)
  - [SANDERS Matrimonio, unione civile tra persone dello stesso sesso e Costituzione tedesca](#)
  - [SAPORITI Mariage pour tous e obiezione di coscienza in Francia](#)
  - [SCAFFIDI RUNCHELLA Il primo intervento della Consulta sul riconoscimento di provvedimenti stranieri in tema di adozione coparentale per coppie dello stesso sesso](#)
  - [SCAFFIDI RUNCHELLA Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia](#)
  - [SCHILLACI Eppur si muove! La Camera dei Deputati avvia una \(faticosa\) riflessione sulla gestazione per altri](#)
  - [SCHILLACI La vita non si ferma: l'unione civile, la famiglia, i diritti dei bambini](#)
  - [SCHILLACI Le parole, la politica, il diritto: cambia davvero qualcosa con l'approvazione dell'emendamento Fattorini?](#)
  - [SCHILLACI, Le vie dell'amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell'atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso](#)
  - [SCHILLACI: La sentenza perfetta. Paternità omosessuale e diritti del bambino](#)
  - [SCHILLACI: Un buco nel cuore. L'adozione coparentale dopo il voto del Senato](#)
  - [SCHILLACI: Unioni civili e "stepchild adoption": l'impossibile mediazione](#)
  - [SCHUSTER La rettificazione di sesso: criticità persistenti](#)
  - [SPADARO: Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale](#)
  - [SPERTI Alcune considerazioni sulla decisione della Corte Suprema di pronunciarsi nuovamente sul matrimonio tra persone dello stesso sesso](#)
  - [SPERTI Il caso della "torta nuziale" arriva alla Corte Suprema. Il punto sul same-sex marriage negli Stati Uniti a due anni dalla sentenza Obergefell](#)
  - [SPERTI La Corte Suprema riconosce il diritto costituzionale al matrimonio delle persone gay e lesbiche](#)
  - [SPERTI Libertà di coscienza, libertà di impresa e divieto di discriminazione nel recente "caso della torta nuziale"](#)
  - [STEFANELLI Riconoscimento dell'atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.](#)
  - [STEFANELLI, Ancora in tema di interpretazione dell'art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261](#)
  - [TAVANI, Ecco le formule definitive per la costituzione e la trascrizione delle unioni civili: commento al decreto ministeriale del 27 febbraio 2017](#)
  - [TONIONI Rettificazione di sesso: un'unica sentenza a tutela della identità personale](#)
  - [WINKLER La Corte costituzionale si pronuncia sul caso del divorzio "imposto": luci e ombre](#)
  - [WINKLER La Corte Suprema degli Stati Uniti e la difesa del matrimonio eterosessuale: il caso U.S. v. Windsor, 2013 U.S. Lexis 4921](#)
  - [WINKLER Riconoscimento e trascrizione di un'adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d'Appello di Milano](#)
  - [WINKLER: Un primo commento alla nuova legge greca sulle unioni civili](#)

- [ZAGO A victory for Italian same-sex couples, a victory for European homosexuals? A commentary on Oliari v Italy](#)
- [ZAGO L'autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15](#)

Ricerca per:

Per restare aggiornato scrivi il tuo indirizzo email:

Subscribe

riceverai una email: non dimenticare di dare conferma

l'iscrizione è gratuita; verranno inviate e-mail in numero assolutamente limitato e senza spam; è sempre possibile cancellarsi

Delivered by [FeedBurner](#)

**RICORSI ATTUALMENTE PENDENTI AVANTI ALLA CORTE DI STRASBURGO** (a cura di Carmelo Danisi)

NEWS:

Portogallo: approvata la legge sull'autodeterminazione dell'identità di genere ... [See More](#)[See Less](#)

La Corte Interamericana dei diritti umani stigmatizza ogni discriminazione fondata sull'identità di genere e l'orientamento sessuale. ... [See More](#)[See](#)

[Less](#)

[Corte Interamericana de Derechos Humanos](#)

[corteidh.or.cr](#)

El Pleno de la Corte...

La Cedu condanna l'Italia per non avere protetto prima della legge Cirinnà le coppie dello stesso sesso che avevano celebrato matrimoni all'estero ...

[See More](#)[See Less](#)

Anche l'Australia apre il matrimonio alle coppie gay e lesbiche: le prime nozze dal 9 gennaio. ... [See More](#)[See Less](#)

[Marriage Amendment \(Definition and Religious Freedoms\) Act 2017](#)

legislation.gov.au

C2017A00129

L'Australia vota in massa contro la discriminazione matrimoniale delle coppie gay e lesbiche ... [See MoreSee Less](#)

[Australia's same-sex marriage postal survey: 61.6% yes, 38.4% no – as it happened](#)

theguardian.com

More than 12.7 milli...

La corte costituzionale tedesca dichiara illegittima l'imposizione alla nascita dei generi maschile o femminile ai bambini intersex: il

Legislatore dovrà regolamentare una terza categoria di genere entro il 31/12/2008. ... [See MoreSee Less](#)

[Bundesverfassungsgericht - Press - Civil Status Law Must Allow a Third Gender Option](#)

bundesverfassungsgericht.de

The provisions of ci...

La Corte Suprema delle Bermuda disapplica la definizione eterosessuale del matrimonio di common law in nome del principio di non discriminazione ... [See MoreSee Less](#)

[Landmark same-sex ruling | The Royal Gazette:Bermuda News](#)

www.royalgazette.com

A gay couple have wo...

La Corte Suprema dell'Alabama rovescia la propria precedente decisione con cui aveva rifiutato riconoscere la stepchild adoption in una coppia lesbica separata ... [See MoreSee Less](#)

[Alabama Supreme Court now recognizes lesbian adoption after SCOTUS opinion](#)

al.com

On Sept.18 the Alaba...